



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	OCCHINEGRO	RICCARDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	GARGANO	SAVERIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	ALESSANDRINO	RICCARDO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1973/13
depositato il 18/12/2013

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° PROV. 725/2008 DEL 29/10/13 L.C. 1/2008
contro: COMUNE DI TORRICELLA

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO VITO
C.SO UMBERTO I NR. 150 74123 TARANTO TA

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1973/13

UDIENZA DEL

04/06/2015

ore 09:00

SENTENZA

N°

470

PRONUNCIATA IL:


- 4 GIU. 2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

15 FEB. 2017

Il Segretario

Il Segretario
Dr. Giuseppe Perillo



TARANTO---CTP---Rgr. 1973/13 [REDACTED] [REDACTED]

Il ricorso è proposto contro il Comune di Torricella ed avverso l'avviso di accertamento n. PROV.725-2008 del 29-10-2013 e con il quale viene richiesta ICI ed accessori per l'anno 2008.

Il ricorrente contesta l'atto e la richiesta per illegittimità dello stesso in relazione alla motivazione e prova, al mancato rispetto del contraddittorio, alla mancata allegazione degli atti di riferimento.

Rileva altresì il ricorrente l'infondatezza della richiesta in quanto basata su rendita di immobile erroneamente accatastato in una classe diversa da quella spettante per le condizioni estrinseche ed intrinseche delle stesse.

Proponendo argomentazioni ritenute valide per supportare i propri assunti, il ricorrente conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.

Il Comune di Torricella non risulta costituito nel giudizio.

Successivamente il ricorrente deposita la sentenza n. 138/28/13 della C.T. Regionale della Puglia sezione staccata di Taranto con la quale all'immobile de qua viene attribuita la classe terza anziché la prima del classamento.

ESAMINATI GLI ATTI la Commissione deve rilevare che l'attribuzione all'immobile della classe terza del suo classamento anziché la prima, conferma l'erroneità del classamento riportato nell'accertamento impugnato ed oggi in esame ai fini ICI.

Ritiene la Commissione di non poter sottacere la grave mancanza di motivazione dell'accertamento impugnato perché da quanto in esso riportato non è possibile comprendere le ragioni di fatto e le ragioni di diritto che hanno portato il Comune al convincimento della richiesta tal che ogni comprensione della stessa richiesta è preclusa al contribuente ed è stato leso al medesimo il diritto ad una corretta difesa.

Ritiene la Commissione che il Comune abbia violato la legge 241/90 e la legge 212/2000 e l'atto deve essere censurato come previsto dalle stesse norme.

Per tutto quanto riportato che deve considerarsi assorbente anche per tutto quanto altro riportato agli atti di causa, la Commissione ritiene che l'avviso di accertamento emesso dal Comune non possa essere confermato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La TERZA Sezione della C.T.P. di Taranto, così provvede:

===in accoglimento del ricorso, dichiara nullo l'avviso di accertamento impugnato;

===liquida in favore del ricorrente le spese di questo giudizio in euro trecento oltre iva e cap se dovuti ed oltre all'importo del contributo unificato pagato, pone le stesse a completo carico del Comune di Torricella e dispone che le stesse siano pagate in favore del difensore costituito del ricorrente dichiaratosene antistatario.

Così deciso il giorno 4/6/2015

Il Giudice Relatore
(Saverio Gargano)

Il Presidente
(Riccardo Occhinogro)